



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 3 SET. 2009
Prot. N° 7450...
Serv. MB. Area 1-4
Rif. del
Allegati

Ai Signori Notai
della Regione Piemonte

LORO SEDI

E p.c.

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi Geometri e Geometri Laureati

Ai Signori Presidenti dei Comitati
Regionali Geometri e Geometri
Laureati

LORO SEDI

(trasmissione e-mail)

Oggetto: Risparmio energetico in edilizia *"Attestato di certificazione energetica"*

Con riferimento all'oggetto, stante alcune segnalazioni pervenute da parte dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati su *"interpretazioni"* della normativa in argomento (peraltro ancora incompleta), offerte di volta in volta, ed a vario titolo, da soggetti non sempre competenti e/o qualificati per questo, in particolare sulla competenza del geometra a predisporre l'attestato di certificazione energetica, si ritiene, nel rispetto dei fruitori della normativa (tecnici e non), di puntualizzare quanto segue.

Con la pubblicazione del Decreto del Ministro Sviluppo Economico 26 giugno 2009, secondo dei tre decreti attuativi del D.Lgs. n. 192/2005 sono state definite:

- *Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;*
- *Gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni.*



Il terzo decreto previsto dal D.Lgs. n. 192/2005, non ancora emanato, dovrà individuare “i *requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica*”.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si osserva:

- le **Linee Guida** definiscono - con il punto 1 - Finalità – “ *una serie di elementi essenziali cui le Regioni e Province autonome devono adeguarsi, laddove non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE*” e ribadiscono (come peraltro già previsto dal D.Lgs. n. 115/2008) “ *che le Regioni e Province autonome adottano misure atte a favorire un graduale avvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici, alle presenti Linee Guida*”;
- individuano, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica degli edifici, come definito al punto 3 delle Linee Guida:
 - le metodologie per la determinazione della prestazione energetica;
 - i metodi di calcolo di riferimento nazionale;
 - valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva. Riferimenti nazionali;
 - metodologia di classificazione degli edifici;
- definiscono la **procedura di certificazione energetica degli edifici**, atta al rilascio della certificazione energetica, ovvero tutto il complesso di operazioni svolte dai **soggetti certificatori**, i cui “*requisiti professionali e criteri di accreditamento*”, come sopra indicato, verranno definiti dal terzo decreto attuativo del D.Lgs. n. 192/2005:
 - *la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile ai Soggetti certificatori;*
 - *il richiedente il servizio di certificazione energetica può, ai sensi dell'articolo 6, comma 2bis, del decreto legislativo, rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione energetica sulla base di:*
 - *un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;*



- *le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.*
- o *Il Soggetto certificatore è tenuto ad utilizzare e valorizzare i documenti sopra indicati (ed i dati in essi contenuti), qualora esistenti e resi disponibili dal richiedente. L'attestato di qualificazione e la diagnosi predetti, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del Soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente. In particolare l'attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali;*
- o *nell'ambito di detta procedura, viene inoltre specificato che: "l'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza di attribuzione di una classe di efficienza energetica dell'edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige)";*
- o *l'attestato di qualificazione deve essere predisposto da un tecnico abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio;*
nel merito, si cita il Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 febbraio 2007 che definiva, all'art. 1 comma 6, il "tecnico abilitato" ed individuava, tra gli altri, espressamente anche il geometra;
- o *Viene, altresì, precisato che "l'attestato di qualificazione energetica, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2^o del D.Lgs. n. 192/2005, è facoltativo e può essere predisposto dall'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica";*

A completamento di quanto sopra rappresentato, si ricorda che, in attesa del terzo decreto attuativo del D.Lgs. n. 192/2005, i requisiti professionali dei certificatori sono stabiliti dal D.Lgs. n. 115/2008 art. 18, comma 6^o.

Appare, dunque, evidente "la volontà del legislatore di estendere la possibilità di effettuare certificazioni a tutti i tecnici abilitati che fanno progettazione/costruzione di immobili e impianti, subordinando invece la abilitazione ad uno specifico corso solo per coloro che non hanno titoli abilitativi connessi alla progettazione-costruzione. Leggendo il testo della norma pertanto appare evidente come anche i geometri, nell'ambito delle proprie competenze (o in collaborazione con altri tecnici abilitati), possano effettuare la CE".



4° foglio – segue pagina

del 3.3.2009 prot. N° 3456

Quanto sopra viene, peraltro, correttamente previsto anche dal recente Regolamento emanato dalla Regione Piemonte sulla certificazione energetica (B.U.R. n. 4 del 7 agosto 2009), al punto 3.2, lettera b), laddove, allineandosi a quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 115/2008, prevede espressamente che *"all'Albo Regionale possano iscriversi automaticamente i geometri iscritti all'Albo professionale"*.

Pertanto, dalla semplice lettura coordinata ed obiettiva della normativa vigente, non si può escludere, in nessun caso, la figura professionale del geometra dall'attività di certificazione energetica, ovviamente nel rispetto della disciplina che regola i limiti dell'esercizio dell'attività professionale, oltre che di quella specifica.

A conferma di quanto sopra rappresentato, si segnala che il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, unitamente ad altre categorie di tecnici, ha partecipato a pieno titolo, sin dal marzo del 2006, alle riunioni che il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato, aventi ad oggetto l'analisi delle problematiche relative all'attuazione del D.Lgs. n. 192/2005 e che hanno poi portato all'emanazione del D.Lgs. n. 311/2006 di modifica ed integrazione del citato D.Lgs. n. 192/2005.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

(Geom. Paolo Savardi)

L ti/



ⁱ La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.

ⁱⁱ *Capo V-* Misure di accompagnamento

Art. 18. Diagnosi energetiche e campagne di informazione

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.

Allegato III
(previsto dall'articolo 18, comma 6)

**METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER L'ESECUZIONE DELLE
DIAGNOSI ENERGETICHE E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

omissis

2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.

2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici



6° foglio – segue pagina

del 31.1.2009. Prot. N° ...7450

stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni